

MITTENTE:

dott./dott.ssa

**Spettabile
SEDE I.N.P.S. di**

via _____,
cap _____ **città** _____

**AL COMITATO AMMINISTRATORE
PER LA GESTIONE DEI CONTRIBUTI
E DELLE PRESTAZIONI PREVIDENZIALI
DELLA GESTIONE SEPARATA**

Il Sig. _____,
nato/a a _____, il
_____, e residente in _____, Via

C.F.: _____, iscritto
all'Ente di previdenza ed assistenza dei Biologi (E.N.P.A.B.) con numero di
matricola _____,

PREMESSO

- che in data _____ ha ricevuto il verbale di accertamento,
emesso dall'I.N.P.S. Gestione Separata sede di
_____, n. Prot. Inf.
_____;
- che nel corso del predetto accertamento il sottoscritto ha dichiarato di
essere titolare di posizione previdenziale obbligatoria iscritta presso
l'E.N.P.A.B. (Ente di previdenza ed assistenza in favore dei biologi) e
di essere libero professionista, biologo, e di svolgere esclusivamente

l'attività professionale; di essere pensionato dell'Ente di previdenza E.N.P.A.B. dal _____; che si è avvalso della facoltà di sospendere il versamento del solo contributo soggettivo, pur proseguendo l'esercizio dell'attività professionale ed a ciò legittimato dal disposto del comma 8, art. 1 del *Regolamento di disciplina delle funzioni di previdenza* dell'Ente (E.N.P.A.B.); di versare, in ragione dell'attuale pendenza del rapporto previdenziale obbligatorio con lo stesso Ente, il contributo integrativo, determinato in ragione del volume d'affari prodotto dall'esercizio dell'attività libero professionale di BIOLOGO, e l'indennità di maternità;

- *ex adverso*, l'ispettore I.N.P.S. così replicava: “i liberi professionisti assicurati presso le Casse professionali sono esclusi dal versamento alla gestione separata solo per i redditi già assoggettati a contribuzione previdenziale obbligatoria presso la cassa di categoria e che il versamento del contributo integrativo del 2% rientra a titolo di solidarietà e non comporta la valutazione del periodo ai fini pensionistici a carico della cassa di previdenza”;
- quindi, l'ispettore non ritenendo fondante le eccezioni proposte, riscontrando la sussistenza dei requisiti per l'iscrizione alla gestione separata ex art. 2 legge 335/1995, per le motivazioni trascritte con il verbale oggetto di impugnativa nel presente ricorso, addebitava al ricorrente la somma complessiva di Euro _____, così specificata:
 - Euro _____, per omissione contributiva;
 - Euro _____, somme aggiuntive;
- veniva altresì ingiunto di regolarizzare la somma nel termine perentorio di giorni 30 dalla notificazione del verbale;

Avverso il predetto verbale il sottoscritto presenta ricorso agli Organi istituzionali dell'I.N.P.S., per il tramite della Sede competente, ai sensi della legge 9 marzo 1989, n. 88, per i seguenti motivi di fatto e di diritto:

- la legge 8 agosto 1995 n. 335, espressamente intitolata “Riforma del sistema pensionistico obbligatorio e complementare”, ha disciplinato il nuovo sistema previdenziale contributivo volto a garantire la tutela previdenziale di cui all’articolo 38 della Costituzione;
- l’articolo 1, comma 2, della succitata legge prevede espressamente che *<<Le successive leggi della Repubblica non possono introdurre eccezioni o deroghe alla presente legge se non mediante espresse modificazioni delle sue disposizioni>>*;
- l’articolo 2, comma 25, *ha delegato il Governo della Repubblica ad emanare norme volte ad assicurare, a decorrere dal 1° gennaio 1996, la tutela previdenziale in favore dei soggetti che svolgono attività autonoma di libera professione, senza vincolo di subordinazione, il cui esercizio è subordinato all’iscrizione ad appositi albi o elenchi, in conformità ai seguenti principi e criteri direttivi: a) previsione, avuto riguardo all’entità numerica degli interessati, della costituzione di forme autonome di previdenza obbligatoria, con riferimento al modello delineato dal decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509, e successive modificazioni ed integrazioni; b) definizione del regime previdenziale in analogia a quelli degli enti per i liberi professionisti di cui al predetto decreto legislativo, sentito l’Ordine o l’Albo, con determinazione del sistema di calcolo delle prestazioni secondo il sistema contributivo ovvero l’inclusione, previa delibera dei competenti enti, in forme obbligatorie di previdenza già esistenti per categorie similari; c) previsione, comunque, di meccanismi di finanziamento idonei a garantire l’equilibrio gestionale, anche con la partecipazione dei*

soggetti che si avvalgono delle predette attività; d) assicurazione dei soggetti appartenenti a categorie per i quali non sia possibile procedere ai sensi della lettera a) alla gestione di cui ai commi 26 e seguenti.

- *L'art. 2 comma 26 statuisce <<a decorrere dal 1 gennaio 1996, sono tenuti all'iscrizione presso una apposita Gestione separata, presso l'I.N.P.S., e finalizzata all'estensione dell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti, i soggetti che esercitano per professione abituale, ancorché non esclusiva, attività di lavoro autonomo, di cui al comma 1 dell'articolo 49 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni ed integrazioni, nonché i titolari di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, di cui al comma 2, lettera a), dell'articolo 49 del medesimo testo unico e gli incaricati alla vendita a domicilio di cui all'articolo 36 della legge 11 giugno 1971, n. 426. Sono esclusi dall'obbligo i soggetti assegnatari di borse di studio, limitatamente alla relativa attività>>.*

- La legge 335/95, di fatto, qualifica come **residuale** la natura della Gestione Separata I.N.P.S. Infatti, sono previdenzialmente obbligati ad iscriversi e contribuire alla gestione separata dell'I.N.P.S. solo i lavoratori autonomi, che non esercitano attività professionali "protette" e che risultano **altrimenti prive di tutela**. Del resto la lettera d) dell'articolo 2, comma 25, laddove prevede che **nella sola ipotesi in cui non sia stato possibile procedere alla costituzione di autonome forme di previdenza obbligatoria per i liberi professionisti iscritti ad albi od elenchi**, gli stessi debbano esser assicurati alla Gestione Separata

I.N.P.S., non può essere interpretata in maniera diversa o estensiva rispetto al dettato letterale.

- La *ratio legis* è inequivocabile: <<*ridefinire il sistema previdenziale allo scopo di garantire la tutela prevista dall'articolo 38 della Costituzione*>>; inequivocabile di conseguenza l'indirizzo adottato dal legislatore per assicurare la tutela previdenziale obbligatoria: il libero professionista che svolge un'attività il cui legittimo esercizio è subordinato all'iscrizione ad un Albo o Ordine professionale, deve obbligatoriamente iscriversi alla Cassa o Ente previdenziale di categoria (se esistente). Diversamente, tutti gli altri lavoratori autonomi che esercitano attività non "protette" devono obbligatoriamente iscriversi alla Gestione Separata dell'I.N.P.S. È la natura della prestazione che determina il distinguo di competenze tra l'Ente di previdenza privato e l'Istituto nazionale di previdenza.

Analisi comparativa dei provvedimenti normativi che regolamentano le diverse gestioni previdenziali (I.N.P.S. Gestione Separata ed E.N.P.A.B.);

- in attuazione della delega di cui al richiamato comma 25 dell'art. 2 della legge n. 335/1995, il Governo ha emanato il decreto legislativo 10 febbraio 1996 n. 103 volto ad assicurare <<*a decorrere dal 1° gennaio 1996, la tutela previdenziale obbligatoria ai soggetti che svolgono attività autonoma di libera professione senza vincolo di subordinazione, il cui esercizio è condizionato all'iscrizione in appositi albi o elenchi*>>;
- successivamente, in data 16 luglio 1997, con Decreto Interministeriale del Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale, di concerto con il Ministero del Tesoro, pubblicato in G.U. n. 182 del 6 agosto 1997 - che ha approvato lo Statuto e il Regolamento proposto dal comitato fondatore - l'Ente di Previdenza ed assistenza in favore dei Biologi (di

seguito E.N.P.A.B.), ha acquisito la personalità giuridica;

- stesso procedimento Gestione Separata dell'I.N.P.S., creata con Decreto Interministeriale 281/1996;

l'articolo 4 dello statuto dell'Ente (E.N.P.A.B.), nonché l'art. 1 del Regolamento di disciplina delle funzioni previdenziali dell'E.N.P.A.B., conformemente a quanto disciplinato dall'art. 1 del D.lgs. n. 103/1996 e dall'art. 2 comma 25 della legge n. 335/1995, prescrivono: << ART. 4 iscritti: I Biologi iscritti nell'Ordine Nazionale dei Biologi di cui alla L.24 maggio 1967, n° 396, che esercitano attività autonoma di libera professione in forma singola o associata senza vincolo di subordinazione, anche sotto forma di collaborazione coordinata e continuativa ancorché svolgano contemporaneamente attività di lavoro subordinato, sono obbligatoriamente iscritti all'Ente Nazionale di Previdenza ed Assistenza a favore dei Biologi (E.N.P.A.B.) - nel seguito denominato Ente - Fondazione di diritto privato ai sensi del Decreto Legislativo 10 febbraio 1996, n° 103, pubblicato sulla G.U. n° 52 del 2 marzo 1996, con le modalità di iscrizione previste nel Regolamento.

L'obbligo di iscrizione insorge in ogni caso quando vi sia il conseguimento di reddito derivante da attività professionale le cui prestazioni richiedano l'iscrizione nell'Albo professionale.>>; e prosegue l'art.1 del citato Regolamento:

1. *Isritti all'Ente:* I Biologi iscritti all'Ordine Nazionale dei Biologi di cui alla L.24 maggio 1967, n° 396, che esercitano attività autonoma di libera professione senza vincolo di subordinazione, anche sotto forma di collaborazione coordinata e continuativa ancorché svolgano contemporaneamente attività di lavoro subordinato, sono obbligatoriamente

iscritti all'Ente Nazionale di Previdenza ed Assistenza a favore dei Biologi (E.N.P.A.B.) - nel seguito denominato Ente - Fondazione di diritto privato ai sensi del Decreto Legislativo 10 febbraio 1996, n° 103, pubblicato sulla G.U. n° 52 del 2 marzo 1996.

2. L'obbligo di iscrizione insorge altresì per l'esercizio di attività autonoma di libera professione svolta sotto forma di partecipazione in società di persone.
3. L'obbligo di iscrizione insorge in ogni caso quando vi sia il conseguimento di reddito derivante da attività professionale le cui prestazioni richiedano l'iscrizione nell'Albo professionale.
4. È inefficace a tutti gli effetti l'iscrizione all'Ente di coloro che non siano iscritti all'Ordine Nazionale dei Biologi o la cui iscrizione sia nulla o sia stata annullata. In tal caso i contributi eventualmente versati devono essere restituiti dall'Ente senza interessi.
5. Non comportano la perdita dell'anzianità di iscrizione i periodi di inattività professionale, purché sia mantenuta l'iscrizione all'Ordine Nazionale dei Biologi e siano versati all'Ente i relativi contributi soggettivi ed integrativi minimi.
6. Non costituiscono, inoltre, soluzione di continuità nell'iscrizione, anche in assenza di versamento di contributi, e purché sia mantenuta l'iscrizione all'Ordine Nazionale dei Biologi, i periodi di inattività professionale dovuti ad inabilità, debitamente provata, per malattia, maternità o altre cause.
7. La cancellazione ovvero la radiazione dall'Ordine Nazionale dei Biologi comporta la perdita del diritto di iscrizione all'Ente.
8. I Biologi che hanno compiuto il 65° anno di età hanno facoltà di iscriversi alla gestione di cui al comma 1; coloro che non esercitano la facoltà di

iscrizione sono comunque tenuti al versamento della contribuzione integrativa. Coloro che compiono il 65° anno di età senza avere maturato il diritto a pensione hanno facoltà di continuare a versare all'Ente i contributi di cui all'articolo 3 e seguenti.>>

- Il citato comma 8 dell'art. 1 del Regolamento E.N.P.A.B. risponde quindi al dettato del Decreto Interministeriale 281/1996 che disciplina, a sua volta, il rapporto previdenziale obbligatorio con la Gestione Separata I.N.P.S. prescrivendo che: <<*Non sono assoggettati alla contribuzione di cui al presente decreto i redditi già assoggettati ad altro titolo a contribuzione previdenziale obbligatoria*>>.
- la normativa esposta, fin qui citata, delinea un giusto contesto recentemente affermato anche dalla sentenza n. 32/2011, emessa il 4 febbraio 2011 dal Tribunale di Aosta, nella quale si enuncia chiaramente che <<i liberi professionisti iscritti ad albi, sono assoggettati a tutela previdenziale a mezzo di forme autonome di previdenza obbligatoria, e solo se non è possibile costituire tali forme autonome di previdenza obbligatoria, i soggetti interessati sono iscritti alla gestione separata ex comma 26 (art. 2 della legge n. 335/1995).>> Successivamente alla chiara individuazione dell'Ente di appartenenza del professionista, il Tribunale di Aosta continua enunciando che <<Le Casse autonome hanno meccanismi di finanziamento idonei a garantire l'equilibrio gestionale, sicché è rimesso, in linea di principio e, comunque, nel rispetto della finalità suddetta, alla scelta della Cassa di determinare il quantum e lo stesso "an", in casi particolari, della contribuzione.>>

- il sottoscritto _____ è iscritto all'ORDINE DEI BIOLOGI di _____, dal _____, con specializzazione _____;
- in ragione dell'esercizio della libera professione esercitata ha adempiuto al proprio obbligo previdenziale presentando la domanda di iscrizione all'E.N.P.A.B. ed ha regolarmente versato i relativi contributi previdenziali sin dal _____;
- in data _____ ha presentato domanda per il riconoscimento del diritto di pensione di vecchiaia, ed è attualmente titolare del relativo trattamento avendo compiuto il sessantacinquesimo anno di età ed avendo contributivo per almeno cinque anni;
- al compimento del 65° anno d'età, inoltre, avvalendomi della facoltà, disciplinata dall'articolo 1, comma 8, del Regolamento di disciplina delle funzioni di previdenza E.N.P.A.B., ho sospeso il versamento della sola contribuzione soggettiva, pur continuando nell'esercizio dell'attività professionale;
- in ragione della obbligatorietà del rapporto previdenziale con l'E.N.P.A.B., attualmente verso i restanti contributi previdenziali all'Ente, quali il contributo integrativo (2% calcolato sul volume d'affari e/o compensi lordi conseguiti a seguito dell'esercizio della libera professione di Biologo), e l'indennità di maternità;
- l'esercizio della facoltà di sospendere il versamento del solo contributo soggettivo, così come disciplinata dal Regolamento dell'E.N.P.A.B. e quindi reso efficace dal Decreto Interministeriale dell'agosto 1997; non inficiando l'attuale rapporto previdenziale con l'Ente categoriale. Quale libero professionista Biologo, anche successivamente all'esercizio del diritto di sospensione, posso decidere diversamente, e quindi versare *ex*

post la contribuzione soggettiva relativa agli anni precedentemente interessati dalla stessa sospensione, e nella misura determinata con le aliquote contributive proprie dell'E.N.P.A.B.;

- conseguentemente si dimostra inappropriata ed ancor più illegittima, perché contraria a quanto prescritto dal richiamato decreto interministeriale, la motivazione assunta dall'organismo ispettivo di vigilanza I.N.P.S. a giustificazione della contestazione di cui al verbale di accertamento oggetto dell'odierno ricorso, secondo cui *liberi professionisti iscritti a casse di categoria, relativamente ai redditi professionali non assoggettati a contribuzione alle casse stesse* sarebbero obbligati ad iscriversi alla Gestione Separata I.N.P.S.;
- la contrarietà alla norma primaria si palesa in ragione non solo dell'assunto legislativo che, come richiamato, pone il distinguo inderogabile di competenza tra l'I.N.P.S. Gestione Separata ed E.N.P.A.B., proprio nella natura della prestazione, ma anche della normativa regolamentare dell'E.N.P.A.B., di cui al richiamato decreto interministeriale dell'agosto 1997, che disciplina espressamente la facoltà di sospensione del versamento del solo contributo soggettivo, senza che cessi il rapporto previdenziale per la obbligatoria contribuzione dell'integrativo e dell'indennità di maternità, sempre e comunque connessi all'effettivo esercizio dell'attività professionale esercitata;
- la stessa motivazione, di cui al contestato verbale di accertamento, è, peraltro, riportata in una circolare del 1996 dell'I.N.P.S. (la n. 112), che non può in ogni caso ritenersi giustificativa dell'interpretazione adottata dall'organismo ispettivo di vigilanza. Una Circolare non può infatti derogare ad una prescrizione normativa, quale quella disciplinata dal decreto interministeriale di approvazione del Regolamento E.N.P.A.B.

– peraltro successivo in ordine temporale –, considerato la sua natura di atto amministrativo i cui effetti regolamentari e chiarificatori valgono esclusivamente per l’Istituto o per chi ha rapporti diretti con l’Istituto di previdenza;

- allo stesso modo appare privo di pregio e temerario l’assunto dell’ispettore secondo cui il contributo integrativo (vale a dire il 2% calcolato sul volume d’affari e versato obbligatoriamente all’E.N.P.A.B.) avrebbe natura solidaristica, scollegando questa presunzione dalla incidenza ed attualità del rapporto previdenziale pendente con gli Enti di previdenza categoriali;
- ne deriva che ogni diversa interpretazione (ancorché distorta) della normativa primaria e regolamentare, per assurdo determinerebbe per il biologo l’obbligo, per la stessa prestazione professionale o più correttamente per il conseguimento del compenso ad essa imputabile, di avere due diverse posizioni previdenziali (E.N.P.A.B. per il contributo integrativo e di maternità ed “I.N.P.S. Gestione Separata” per contribuzione da lavoro autonomo prodotto da pensionato);
- chi è chiamato ad applicare la norma non può non tener conto della disciplina succedanea rispetto agli atti con efficacia circoscritta, quale la circolare, a cui probabilmente si riferisce. In altri termini, quand’anche la motivazione prospettata dall’organismo ispettivo fosse quella fatta propria della richiamata circolare dell’I.N.P.S. (la n. 112/1996), non poteva essere né ignorato né, tanto meno, non meno considerato il chiaro disposto del successivo decreto interministeriale di approvazione del Regolamento dell’E.N.P.A.B. La facoltà riconosciuta al biologo ex art. 1, comma 8 del Regolamento di disciplina delle funzioni previdenziali, non può assolutamente essere interpretato come venir meno dell’obbligo di continuare il rapporto previdenziale con l’Ente.

- L'assurdo è, che volendo ragionare con sillogismo e quindi estendendo oltremodo l'ingiustificabile presunzione dell'organo di vigilanza I.N.P.S., secondo cui, ogni compenso percepito dal professionista è obbligatoriamente soggetto a copertura previdenziale, e non potendo il sottoscritto, in quanto biologo iscritto all'Albo di categoria, versare la contribuzione previdenziale se non all'E.N.P.A.B., giusto quanto prescritto dal comma 25 della legge n. 335/1995, la conclusione sarebbe che implicitamente gli ispettori di vigilanza avrebbero dichiarato inefficace, perché nullo o illegittimo, l'art. 1 comma 8 del Regolamento dell'E.N.P.A.B. e l'art. 4 dello Statuto, nella parte in cui disciplina la facoltà di versare il contributo soggettivo. Diversamente, il sottoscritto, piuttosto che obbedire ad una circolare subordinata alla norma, rimane sempre e comunque obbligato al versamento la contribuzione soggettiva "sospesa" all'E.N.P.A.B. e giammai alla Gestione Separata I.N.P.S.

Per tutto quanto sopra esposto,

il sottoscritto _____,

CHIEDE

che Codesto Istituto voglia dichiarare nullo perché illegittimo il verbale di accertamento n. _____ el _____;

di conseguenza:

- che si estingue ogni azione di recupero per le somme sopra citate;
- che nulla è dovuto dal ricorrente in ragione delle motivazioni addotte nel presente ricorso;
- che non sussistono, come non sussistevano, i presupposti per la iscrizione alla Gestione Separata I.N.P.S. per i redditi conseguiti nell'esercizio dell'attività professionale di biologo, ai sensi dell'art. 2 comma 25 della legge n. 335/1995, e dell'art. 1 del D.lgs. n. 103/1996,

sì come recepito dall'art. 1 del Regolamento E.N.P.A.B.;

in subordine:

avendo il sottoscritto mantenuto fede al comportamento che l'Ente previdenziale ha riconosciuto legittimo, procedere esclusivamente alla quantificazione del contributo dovuto, con esclusione di sanzioni ed interessi, non potendo ascrivere allo stesso alcuna colpa; sarà cura dello scrivente attuare le procedure volte alla acquisizione dei benefici di legge che deriveranno dal montante contributivo realizzato in forza dei versamenti effettuati.

Si chiede, in ogni caso, di essere sentito, personalmente o per tramite di procuratore da me nominato e delegato, allorquando l'Organismo istituzionale dell'INPS discuterà il presente ricorso.

Si allega:

- Verbale di accertamento I.N.P.S. del _____;
- Certificato di iscrizione all'E.N.P.A.B.;
- Estratto conto contributivo E.N.P.A.B.

Luogo e data

Cognome e Nome

Firma